

Proposta di legge

"Modifica all'articolo 18 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1-Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale".

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Trattamento accessorio personale dirigente comandato dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale. Modifica all'articolo 18 bis della l.r. 1/2009

Art. 2 – Norma transitoria

Art. 3 – Norma finanziaria

Art.4 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Considerato quanto segue:

1. al fine di non penalizzare il personale dirigente comandato dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale, rispetto alle funzioni che lo stesso è chiamato ad espletare a seguito dell'attivazione del comando, si dispone la sostituzione del comma 2 dell'articolo 18 bis della l.r. 1/2009;

2. gli oneri relativi al trattamento economico del personale dirigente comandato dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale restano a carico del fondo sanitario regionale;

3. è opportuno disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), in ragione della necessità di eliminare il divario di trattamento del personale dirigente, comandato dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario regionale, rispetto al personale dirigente regionale.

Approva la presente legge

Art. 1

Trattamento accessorio personale dirigente comandato dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale. Modifica all'articolo 18 bis della l.r. 1/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 18 bis della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

" 2. Ai dirigenti in posizione di comando provenienti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale continua ad erogarsi la retribuzione già percepita presso l'amministrazione di provenienza, comprese le relative indennità accessorie, qualora la stessa non sia complessivamente inferiore a quella corrisposta ai dirigenti regionali posti in una posizione di analoga complessità funzionale. La retribuzione di risultato è, in ogni caso, corrisposta nei medesimi importi di quella spettante ai dirigenti regionali. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del fondo sanitario."

Art. 2

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai dirigenti in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dal mese successivo alla vigenza della legge medesima.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'articolo 2 della presente legge, stimati in Euro 21.000,00 per l'anno 2019 ed euro 28.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019/2021.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.